

## NOVITA' PER LA NAUTICA DA DIPORTO – L'ISTRUTTORE DI VELA: UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE

### PREMESSA

La navigazione da diporto è stata regolamentata con uno specifico codice, denominato “Codice della nautica da diporto”, introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 ed entrato in vigore dal 15 settembre 2005. Si sono iniziate così a disciplinare tutte quelle attività effettuate, a scopi sportivi o ricreativi, ma anche a carattere commerciale, attraverso la navigazione in acque marittime o interne, con l'ausilio dei seguenti mezzi così come classificati dall'art 3 del prefato D.Lgs 171:

- “*unità da diporto*” sono tutte le costruzioni di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinate alla navigazione da diporto;
- “*navi da diporto*” sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri;
- “*imbarcazioni da diporto*” sono le unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri;
- “*natanti da diporto*” sono le unità a remi o motorizzate con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri;

Successivamente, in attuazione dei principi fissati dalla Legge delega 167 del 07/10/2015, al fine di favorire una crescita di un settore che non coinvolge solo il mondo del lusso e che ha un forte indotto occupazionale ed imprenditoriale, con il D.Lgs 229/2017, pubblicato in G.U. n. 23 del 29/01/2018 ed entrato in vigore il 13 febbraio 2018, sono state apportate alcune rilevanti modifiche tese ad esempio a sburocratizzare alcune procedure amministrative, a rendere maggiormente sicura la navigazione, a proteggere l'ambiente marino, a revisionare la classificazione delle unità da diporto, ad introdurre le unità utilizzate a fini commerciali, i *c.d commercial yacht*, a riconoscere la figura professionale dell'istruttore di vela ed altro ancora.

Ulteriori correzioni e/o integrazioni al D.Lgs 229/2017, inizialmente previste entro il 13/08/2019, slittano ora di un anno esatto come da proroga ex Legge n. 84 del 6 agosto 2019. Viene infatti modificato il comma 5 dell'articolo 1 della sopra accennata Legge delega 167/2015 in cui le parole “*Entro trenta mesi*” sono state ora sostituite alle precedenti “*Entro diciotto mesi*”.

A questo punto i 29 articoli dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – **Atto del Governo n. 101** - saranno (forse) oggetto di discussione parlamentare nei prossimi mesi autunnali.

### ALCUNE (PROBABILI) NOVITA'

#### *a) Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande*

Con il **nuovo art. 2, comma 1, lett c) quater** del Codice verrà ad esempio normato l'esercizio, in forma itinerante, sulle unità da diporto del commercio al dettaglio e/o della somministrazione di cibo e bevande:

*L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:*

- a) *omissis*
- b) *omissis*
- c) *omissis*

*c-bis) omissis*

*c-ter) omissis*

*c-quater) è utilizzata, nel rispetto della normativa europea e nazionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.*

Per quanto precede il successivo articolo 22 dello schema di decreto andrà a modificare anche il successivo articolo 57 bis del D.Lgs 171/2005 in merito alle competenze attribuite alle Regioni:

**Normativa vigente Art. 57-bis.** *Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico*

*1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.*

**Art 22 A.G. 101. Nuovo Art. 57-bis.** *Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico*

*1. Le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la disciplina tiene in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.*

E' dunque incontrovertibile la necessità di adottare le suddette correzioni/integrazioni, interventi indispensabili, oltre che per salvaguardare gli imprenditori che stanno già investendo ed essere fondamentale in un'ottica di rilancio del settore, anche per assicurare una maggiore tutela della salute dei fruitori dei servizi, evitando in tal modo possibili intossicazioni alimentari (rispetto delle norme igienico-sanitarie - HACCP ) o le problematiche legate alla somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche ai minori.

#### ***b) La sicurezza***

In tema di sicurezza della navigazione con la modifica dell'attuale art 49 bis del Codice in caso di noleggio occasionale il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto potranno essere assunti esclusivamente da soggetti in possesso da almeno cinque anni della patente nautica.

#### ***c) Il noleggio***

Con il **nuovo 1° comma dell'art 47** del Codice - *Noleggio delle unità da diporto* - "Il noleggio di unità da diporto o parte di essa è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto o parte di essa" il legislatore ha, per la prima volta, previsto il noleggio di parte dei mezzi, la cosiddetta offerta d'imbarco "a la cabina" o "Boat & Breakfast", forma di gita turistica organizzata sempre più in voga fra le unità di minori dimensioni e non ancora espressamente contemplata nel testo vigente.

A tal proposito ricordo che, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE (CGCE del 22 ottobre 2010, causa C-116/2010), i canoni relativi al noleggio e/o alla locazione effettuate nei confronti di soggetti privati che utilizzano il bene esclusivamente al di fuori di qualsiasi attività economica, così come in caso di altre prestazioni definite commerciali ai sensi della legislazione sulla nautica da diporto rese a privati, sono operazioni soggette ad imposta con applicazione

dell'aliquota ordinaria. La fattispecie non rientra infatti tra i casi di esenzione dall'Iva di cui all'art 15, punto 5, della Direttiva 77/388 così come recepito dal nostro ordinamento nazionale dall'art 8 bis del DPR 633/72.

#### *d) Le scuole nautiche*

L'articolo 18 dell'A.G 101 novellerà integralmente l'articolo 49-septies del Codice introducendo diverse modifiche alla disciplina vigente delle scuole nautiche in tema di inizio attività, vigilanza, requisiti tecnici e morali del titolare e degli insegnanti sottolineando anzitutto, al 1° comma, che "L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese".

#### *e) I centri di istruzione nautici*

**Normativa vigente Art. 49-octies. Centri di istruzione per la nautica**

*1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività di cui all'articolo 49-septies, comma 4*

**Art 19 A.G. 101. Nuovo Art. 49-octies. Centri di istruzione per la nautica**

*1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.*

Con L'articolo 19 dell'A.G 101 sarà dunque rivisitato l'articolo 49-octies precisando che i centri si differenzieranno dalle scuole in quanto l'attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti verrà svolta senza scopo di lucro. A questo punto si auspicano ulteriori chiarimenti in quanto la novella pare particolarmente articolata rispetto all'attuale testo, nonché per le (possibili?) correlazioni con l'avviata c.d. riforma del Terzo Settore.

#### *f) Gli istruttori di vela.*

**Normativa vigente Art. 49-quinquies. Istruttore di vela**

*1. È istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.  
2. È istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.*

**Art 16 A.G. 101. Nuovo Art. 49-quinquies. Istruttore professionale di vela**

*1. È istituita la figura dell'istruttore professionale di vela.  
2. È istruttore professionale di vela colui che, al di fuori dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, insegna a scopo di lucro, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche della navigazione a vela nelle sue diverse specializzazioni e istruisce nella*

***loro pratica, anche ai fini della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ovvero come libero professionista.***

Ricordo brevemente, per ulteriori approfondimenti si rimanda all'articolo di Guido Martinelli "I circoli velici e gli istruttori di vela" in ECNEWS del 06.04.2018, che con il D.Lgs 229/2017 l'istruttore di vela è divenuta la seconda figura professionale riconosciuta dopo i maestri di sci e che, solo negli ultimi anni (Direzione Regionale dell'Abruzzo – Parere 915-1/2013 del 18.10.2013 Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia – interpello 908106/2014 del 15.07.2014), l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto possibile erogare compensi ex art 67 lett m) del Tuir nel caso di prestazioni non professionali erogate in ambito sportivo dilettantistico. In estrema sintesi: la figura dell'istruttore di vela, come sopra evidenziato, ha già avuto un proprio riconoscimento professionale con la riforma Codice della nautica ex D.Lgs 229/2017, normativa in vigore da oltre un anno e mezzo. A parere di chi scrive dunque, contrariamente a quanto evidenziato dal Servizio Studi - Ufficio Ricerche su Infrastrutture e Trasporti - nel Dossier n. 157, quanto ora previsto dall'art 16 dello schema di decreto legislativo – A.G. 101 – a novella degli attuali primi due commi del 49 quinquies non è certamente da considerare come *"la più rilevante novità"* ma, per quanto ai commi successivi, sarà utile soprattutto per regolamentare con maggior attenzione la professione. E' prevista infatti, a differenza dell'attuale disciplina, la vigilanza da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative e penali in mancanza dell'iscrizione all'elenco o per l'omissione delle comunicazioni previste (ad esempio gli estremi della polizza assicurativa e le relative variazioni).

## **CONCLUSIONI**

E' caduto quindi nel vuoto l'appello dello scorso 1° agosto con cui Confindustria Nautica - UCINA auspicava, nelle more del prossimo Salone Nautico di Genova (19 – 24 settembre 2019), una rapida approvazione dei correttivi annunciati. E' infatti evidente il vuoto normativo in un settore produttivo fondamentale per l'economia del Paese. Oggi vi sono realtà economiche emergenti sprovviste di partita Iva perché prive di qualsiasi supporto giuridico di riferimento. E questo non fa altro che provocare evidenti effetti distorsivi della concorrenza a danno di coloro che già agiscono nel rispetto delle norme vigenti. Come già sopra accennato si ribadisce che urgono regole chiare e precise attraverso le quali prevenire, oltre che forme di evasione, anche spiacevoli conseguenze in tema di sicurezza della navigazione e tutela della salute alimentare.

Rapallo (GE), 29 agosto 2019

**Dott. Giancarlo Romiti**  
**Commercialista in Rapallo**  
**Professionista del Terzo Settore e dello Sport**

